

COMUNE DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione *ordinaria*. Convocazione *1^a*. Seduta *pubblica*.

Oggi *diciassette* del mese di *aprile* dell'anno *duemiladodici* in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini dell'art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

N. 25 All.: 1

OGGETTO:

Istituzione consulta dei cittadini stranieri ed apolidi della Città di Cagliari ed approvazione regolamento.

COMUNE DI CAGLIARI

<i>Sindaco:</i>	PRES.	ASS.	<i>... Consiglieri:</i>	PRES.	ASS.
Zedda Massimo	X		Lobina Enrico	X	
<i>Consiglieri:</i>			Mannino Pierluigi		X
Andreozzi Giuseppe	X		Marcello Fabrizio Salvatore	X	
Ballero Francesco	X		Marongiu Gaetano	X	
Carta Davide	X		Mascia Sergio	X	
Casu Paolo	X		Meloni Pier Giorgio	X	
Chessa Giovanni	X		Mereu Alessio	X	
Chessa Maurizio	X		Murgia Marco	X	
Cugusi Claudio	X		Perra Raimondo	X	
Cugusi Giorgio	X		Petrucci Filippo	X	
Depau Goffredo	X		Piras Anselmo	X	
Depau Marisa	X		Porcelli Maurizio	X	
Dessi Sebastiano	X		Porrà Roberto		X
Dore Giovanni	X		Portoghese Guido	X	
Fantola Massimo		X	Rodin Fabrizio	X	
Farris Giuseppe		X	Scano Andrea	X	
Floris Antonello		X	Schirru Stefano	X	
Fuoco Gennaro	X		Secchi Ferdinando	X	
Ghirra Francesca	X		Serra Renato	X	
Lai Aurelio	X		Tocco Edoardo		X
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Vargiu Sandro	X	
Presenti: 35			Assenti: 6		

Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau

con l'assistenza del Segretario Generale Renzo Serra

Delibera 25 / 2012 del 17/04/2012

OGGETTO: Istituzione consulta dei cittadini stranieri ed apolidi della Città di Cagliari ed approvazione regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- la bozza di Regolamento per l'istituzione e l'elezione della Consulta dei cittadini stranieri e apolidi della Città di Cagliari, licenziato dalla Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti, su bozza predisposta dalla Commissione Consiliare Permanente Politiche Sociali;
- il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 268 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- gli artt. 61 e 62 dello Statuto Comunale;

Ritenuto necessario

- istituire la Consulta dei cittadini stranieri e apolidi della Città di Cagliari, al fine di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini stranieri all'Amministrazione Locale;
- disciplinarne l'istituzione e l'elezione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, Dott.ssa Ersilia Tuveri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

Visti gli emendamenti di seguito riportati unitamente ai relativi pareri e alle votazioni:

- Emendamento, presentato dal Cons. Mereu, del seguente tenore: *"Si propone il seguente emendamento al regolamento consulta stranieri ed apolidi: soppressione del comma 6, dell'art. 5."*;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, Dott.ssa Ersilia Tuveri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 33, votanti 32, voti favorevoli 30, voti contrari 2 (Lai e Porcelli), astenuti 1 (Depau G.);

- Emendamento, presentato dai Conss. Rodin e Carta, del seguente tenore:

"EMENDAMENTO MODIFICATIVO

- 1) *Sostituire, al secondo punto del deliberato, il numero "16" con "17";*
- 2) *Eliminare la partizione in Titoli del regolamento.*
- 3) *Inserire dopo l'art. 16 il seguente:*

Articolo 17

Valutazione delle procedure e regolamento definitivo

1. *Il presente regolamento ha carattere sperimentale e si applica solamente all'elezione della prima consulta dei cittadini stranieri e apolidi della città di Cagliari.*

Delibera: 25 / 2012 del 17/04/2012

2. *Entro due anni dall'elezione della prima consulta dei cittadini stranieri e apolidi della città di Cagliari, il Consiglio comunale avvia una procedura partecipata di valutazione della prima applicazione e dell'efficacia delle procedure effettuate, per giungere all'approvazione del regolamento definitivo entro la fine del mandato consiliare."*;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, Dott.ssa Ersilia Tuveri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 34 (entrano i Conss. Dessì e Meloni ed esce il Cons. Schirru), votanti 33, voti favorevoli 31, voti contrari 2 (Lai e Porcelli), astenuti 1 (Depau G.);

Visto il risultato favorevole della votazione sulla delibera emendata, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 33 (esce il Cons. Meloni), votanti 31, voti favorevoli 29, voti contrari 2 (Lai e Porcelli), astenuti 2 (Depau G. e Piras);

Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l'immediata eseguibilità, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 31 (escono i Conss. Fuoco, Lai e Porcelli ed entra il Cons. Meloni), votanti 30, voti favorevoli 30, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Depau G.);

DELIBERA

Di istituire la Consulta dei cittadini stranieri e apolidi della Città di Cagliari;

Di approvare il Regolamento per l'istituzione e l'elezione della Consulta dei cittadini stranieri e apolidi della Città di Cagliari, composto da n. 17 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.


SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **20/04/2012** al **04/05/2012**.

Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Luciano Damiazzi)

Delibera: 25 / 2012 del 17/04/2012



Comune di Cagliari

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'ELEZIONE
DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI
ED APOLIDI DELLA CITTÀ DI CAGLIARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17.04.2012

Articolo 1

Istituzione della Consulta

1. È istituita dal Comune di Cagliari con delibera del Consiglio Comunale n. 25 in data 17.04.2012 la Consulta Comunale elettiva dei cittadini stranieri ed apolidi della città di Cagliari, d'ora in seguito denominata "Consulta".
2. La Consulta è istituita al fine di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini stranieri all'Amministrazione Locale, seguendo quanto previsto dallo Statuto Comunale (art. 60 e seguenti articoli) e dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.
3. L'elezione dei suoi componenti è disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto del principio democratico, tenuto conto dell'esigenza di assicurare per quanto possibile la rappresentanza delle componenti etniche numericamente più rilevanti della popolazione straniera presente a Cagliari.
4. La Consulta resta in carica per l'intera consiliatura comunale in regime di prorogatio fino alla costituzione della nuova consulta.

Articolo 2

Finalità

1. La Consulta è l'organo tramite il quale gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Cagliari, nell'interesse dell'intera cittadinanza, partecipano alla vita dell'Amministrazione Comunale.

Mediante la sua istituzione, il Comune di Cagliari adotta ed applica i principi ispiratori della convenzione europea di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale del 5 febbraio 1992 e della conseguente legge di ratifica ed esecuzione, L. n. 203 dell'8 marzo 1994.

2. La Consulta è un Organo consultivo e propositivo del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, del Sindaco e della Giunta.

Il suo parere non vincolante può essere richiesto per quelle proposte di deliberazione che:

- A) incidono sopra situazioni che differenziano, la condizione giuridica di cittadino da quella di straniero o apolide;
- B) consentono l'adozione di misure attive per agevolare l'integrazione degli stranieri e degli apolidi.
- C) riguardano in generale la vita dei cittadini immigrati: luoghi di culto, luoghi di aggregazione sociale e/o culturale, attività economiche, accesso all'istruzione, alloggi.

3. La Consulta ha una autonoma funzione propositiva ed ha facoltà di presentare proposte di deliberazioni su materie di competenza comunale che incidono sulle condizioni di vita degli immigrati e della cittadinanza in generale.
4. Propone e organizza attività di sensibilizzazione, informazione e stimolo sul tema dell'integrazione culturale e di lotta a qualsivoglia forma di xenofobia e razzismo.
5. Tramite la propria segreteria, si propone come punto di informazione, di aggregazione e di confronto rispetto alle criticità ed alle opportunità connesse alla presenza degli stranieri a Cagliari: istruzione, salute, mondo del lavoro, tempo libero servizi; con particolare attenzione all'incontro e al dialogo tra differenti culture ed alle iniziative per la prevenzione di ogni forma di xenofobia e razzismo.
6. Fornisce informazioni e supporto all'esercizio da parte di tutti gli stranieri residenti a Cagliari, siano essi singoli o associati, dei diritti di partecipazione, di accesso ed informazione previsti dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dal regolamento degli istituti di partecipazione del Comune di Cagliari, spettanti a tutti i residenti.

Articolo 3

Struttura Organizzativa

1. Nel corso della prima riunione i suoi componenti eleggono l'Ufficio di Presidenza, composto da cinque persone: il Presidente, il Vice Presidente, e altri 3 membri della Consulta.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dell'esterno. Convoca la Consulta, ne stabilisce l'Ordine del Giorno e ne coordina i lavori.
3. Redige una valutazione annuale sulle attività svolte durante il suo mandato, tramite una relazione scritta da inviare all'Amministrazione Comunale (Sindaco, Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione Politiche Sociali).
4. Le funzioni del Presidente, nel caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di impedimento del Vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano per età dell'Ufficio di Presidenza.
5. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.
6. Il Presidente viene eletto dalla Consulta a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Dura in carica per tutto il periodo di vigenza della Consulta che lo ha eletto.

7. Il Vice Presidente viene eletto immediatamente dopo il Presidente dalla Consulta a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.

8. Dopo l'elezione del Presidente e del Vicepresidente la Consulta elegge in una unica votazione gli altri tre membri dell'Ufficio di Presidenza; risulteranno eletti i tre membri che raccoglieranno più preferenze; ogni componente dell'Assemblea esprimerà una sola preferenza.

9. Anche il Vice Presidente e l'Ufficio di Presidenza durano in carica per tutto il periodo di vigenza della Consulta che lo ha eletto.

10. In caso di dimissioni o di impossibilità del Presidente, del Vice Presidente o di uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza a svolgere il proprio mandato, si procede alla sua sostituzione con le modalità sopra esposte.

Articolo 4

Funzionamento

1. La prima riunione della Consulta viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale entro due settimane dalla proclamazione degli eletti da parte della competente Commissione elettorale.

2. La Consulta si riunisce di norma quattro volte all'anno, od ogni qualvolta la convochi il Presidente.

La riunione è convocata dal Presidente della Consulta, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o da almeno due componenti l'Ufficio di Presidenza.

3. Può essere convocata inoltre su richiesta del Sindaco di Cagliari, o del Presidente del Consiglio Comunale, eventualmente su richiesta motivata da parte di una Commissione Consiliare.

4. Almeno una volta all'anno la Consulta si riunisce in "seduta allargata", convocando i rappresentanti delle associazioni degli immigrati, delle associazioni di tutela, dei Sindacati dei lavoratori.

La seduta allargata è presieduta dal Presidente della Consulta, con la partecipazione del Sindaco.

Il diritto di voto in merito alle deliberazioni della Consulta spetta esclusivamente ai membri eletti.

Le associazioni verranno individuate sulla base di un procedimento di accreditamento definito dall'Amministrazione Comunale in accordo con la Consulta stessa.

5. Il Presidente o l'Ufficio di Presidenza possono invitare a qualsiasi riunione della Consulta esperti o rappresentanti di enti o Istituzioni.
6. Le sedute della Consulta sono pubbliche, e della sua convocazione deve essere data tempestiva ed adeguata informazione, sia con comunicazione all'Amministrazione Comunale (Sindaco, Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione Politiche Sociali) sia tramite lo spazio appositamente dedicato nel sito web del Comune di Cagliari.
7. La Consulta può dotarsi di proprie disposizioni regolamentari interne, ad integrazione del presente regolamento e non in contrasto con lo stesso.
8. Può altresì proporre al Consiglio Comunale delle modifiche al presente Regolamento.

Articolo 5

Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. La Consulta esprime un parere consultivo sulle proposte di deliberazione inerenti in maniera diretta la vita dei cittadini stranieri residenti nel Comune di Cagliari. Suddette proposte vanno inviate alla Consulta, che è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni. In caso di mancata risposta, l'Amministrazione procederà autonomamente.
2. La Consulta ha facoltà di esprimere autonomamente proposte di deliberazione su questioni attinenti l'intera cittadinanza. Il Consiglio Comunale o la Giunta sono tenuti ad esprimersi in merito a suddette proposte in tempi congrui e comunque non oltre la tempistica normalmente adottata per le altre proposte di deliberazione.
3. La Consulta può fare una richiesta motivata di incontro con Il Sindaco, o con gli Assessori, o con una Commissione Consiliare, o con il Presidente del Consiglio Comunale, o con la Conferenza dei Capigruppo, il diniego deve essere motivato.
4. Gli Ordini del Giorno del Consiglio Comunale vengono trasmessi al Presidente della Consulta, che deve essere informato almeno due giorni prima delle riunioni delle Commissioni Consiliari o della Municipalità di Pirri che abbiano all'ordine del giorno materie riguardanti specificamente o prevalentemente gli immigrati.
5. In questi casi, durante lo svolgimento dei lavori, il Presidente della Consulta ha la facoltà di intervenire nella discussione, con tempi e modalità concordati con il Presidente dell'organo in questione.
6. Alle riunioni della consulta possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco o gli Assessori Comunali, i Consiglieri Comunali, il Presidente della Municipalità di Pirri.

Articolo 6

Risorse Economiche e Strumentali

1. Il Comune di Cagliari mette a disposizione le sedi necessarie alle riunioni della Consulta.

2. La Consulta si avvale, per il suo funzionamento, di personale volontario e delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.

Il Bilancio annuale del Comune prevede le risorse necessarie al funzionamento della Consulta.

Lo Status di membro della Consulta e la partecipazione alle riunioni non prevede remunerazione.

Articolo 7

Elettorato Attivo

1. Alle elezioni della Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri e apolidi residenti a Cagliari, di seguito denominata semplicemente Consulta, hanno diritto di voto le persone che, alla data di svolgimento delle elezioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide.

b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo.

c) compimento dei 18 anni di età;

d) iscrizione all'Anagrafe del Comune di Cagliari da almeno un anno;

e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni in quanto applicabili.

Articolo 8

Elettorato Passivo

1. Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide.

b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo.

c) compimento dei 18 anni di età;

d) di essere residente in un Comune della Provincia di Cagliari;

- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni in quanto applicabili.
- f) di non far parte di organismi analoghi di altri Comuni; qualora un componente della Consulta diventasse membro di un organismo analogo di un altro Comune, decadrebbe dal suo incarico presso la Consulta di Cagliari.

Articolo 9

Convocazione delle Elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Sindaco; ad eccezione della prima elezione, esse devono essere convocate entro 6 mesi dall'insediamento di quest'ultimo.
2. E' compito dell'Amministrazione, anche attraverso lo spazio dedicato nel sito web del Comune dare previa, adeguata e congrua informazione rispetto a: data delle elezioni, modalità per la presentazione delle candidature, uffici preposti al deposito delle candidature e delle firme di accompagnamento, termini di presentazione.
3. Le informazioni devono essere rivolte a tutta la cittadinanza ed in particolare alle associazioni degli immigrati, alle associazioni di tutela dei loro diritti, ai sindacati dei lavoratori.

Articolo 10

Modalità di Presentazione delle Candidature

1. Una volta fissata la data della consultazione, vi sono 45 giorni di tempo per la presentazione delle candidature.
2. La candidatura viene presentata dal diretto interessato, che compilerà una scheda predisposta dall'Amministrazione Comunale, indicando nome, cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità, l'eventuale stato di apolide e la residenza del candidato.
3. Per la presentazione della candidatura individuale è necessario che la candidatura sia sottoscritta da un numero minimo di dieci persone, possedenti i requisiti per il diritto attivo di voto.
4. Ogni persona possedente i requisiti può sottoscrivere una sola candidatura.
5. I sottoscrittori, devono presentarsi in giorni ed orario di apertura degli uffici, entro il termine fissato per il deposito delle candidature, per apporre la firma in calce alla scheda del candidato prescelto.

6. La chiusura dei tempi utili per la presentazione delle candidature precede di 30 giorni la data delle elezioni.

Articolo 11

Lista Elettorale

1. Sulla base delle candidature in regola con quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento, si costituisce una lista unica di candidati;
2. Suddetta lista vede i candidati elencati in ordine alfabetico.
3. Anche di suddetta lista è compito dell'Amministrazione Comunale dare congrua e tempestiva comunicazione, anche attraverso lo spazio dedicato nel sito web del Comune di Cagliari.

Articolo 12

Modalità di Voto

1. Le operazioni elettorali si svolgono nel giorno e nei luoghi stabiliti e durano un solo giorno dalle ore 8 alle ore 20.
2. Si vota indicando il nominativo del candidato prescelto (solo una preferenza), apponendo una croce al lato del nome.
3. I seggi elettorali vengono individuate nei quartieri con più alta presenza di cittadini stranieri.
4. I seggi sono insediati in scuole, circoscrizioni, uffici od altri locali comunali allo scopo designati.
5. L'ufficio elettorale è composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui a scelta del presidente, uno assume le funzioni di vice presidente ed uno quelle di segretario. Per votare l'elettore deve presentare il permesso di soggiorno valido o la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo, e la carta di identità rilasciata dal Comune di Cagliari, in corso di validità.
6. Ogni sezione elettorale disporrà dell'elenco degli elettori iscritti nella stessa.
7. Al momento del voto l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome e lo scrutatore annoterà gli estremi della carta di identità.

Articolo 13

Scrutinio dei Voti

1. I componenti di ciascuna sezione elettorale, dopo la chiusura della stessa, procederanno immediatamente allo spoglio delle schede, trasmettendo i risultati e le schede alla Commissione Elettorale.
2. Verranno annullate le schede elettorali contenenti:
 - a) più di una preferenza;
 - b) segni di riconoscimento;
3. Vengono inoltre annullate le schede da cui non sia possibile comprendere la volontà dell'elettore.

Articolo 14

Elezione dei Componenti la Consulta

1. I membri della Consulta sono in numero di 15.
2. Si assegnano i primi sei seggi partendo dai più votati in termini assoluti.
3. Si assegnano i restanti nove seggi ai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, divisi sulla base di una ripartizione geografica per macroaree, individuate in maniera da riconoscere il diritto di rappresentanza alle principali componenti della popolazione straniera di Cagliari.
4. Le macroaree geografiche individuate sono le seguenti:
 - A) *Filippine*;
 - B) *Cina*;
 - C) *Subcontinente Indiano (Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka)*
 - D) *Est Europa (Ucraina, Russia, Polonia, Bielorussia, Moldova, Lituania, Estonia, Lettonia)*
 - E) *Europa Centrale e Balcani (Romania, Bosnia, Albania, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia, Rep. Ceca, Serbia, Macedonia, Montenegro e Croazia) e resto d'Europa*;
 - F) *Africa Subsahariana*;
 - G) *Africa del Nord*;
 - H) *Medio Oriente, Kirghizistan e resto dell'Asia*;
 - I) *Americhe e Oceania*.
5. In caso di parità di preferenze ottenute da 2 o più candidati, viene eletto il più anziano di età.

Articolo 15

Commissione Elettorale

1. È istituita la Commissione Elettorale formata da: Dirigente affari Istituzionali, Segretario Generale del Comune di Cagliari, Dirigente Ufficio Elettorale;
2. La Commissione Elettorale deciderà su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale e proclamerà gli eletti.

Articolo 16

Decadenza della Consulta

1. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nei seguenti casi:
 - A) qualora la metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria;
 - B) in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di decadenza della consulta per i motivi risultanti dalla lettera A, le nuove elezioni dovranno essere indette entro 60 giorni.

Articolo 17

Valutazione delle Procedure e Regolamento Definitivo

1. Il presente regolamento ha carattere sperimentale e si applica solamente all'elezione della prima consulta dei cittadini stranieri e apolidi della città di Cagliari.
2. Entro due anni dall'elezione della prima consulta dei cittadini stranieri e apolidi della città di Cagliari, il Consiglio comunale avvia una procedura partecipata di valutazione della prima applicazione e dell'efficacia delle procedure effettuate, per giungere all'approvazione del regolamento definitivo entro la fine del mandato consiliare.